



## **Tribunale di Piacenza**

### **Sezione Civile**

#### **Il Giudice Delegato**

Vista l'istanza del ricorrente

, elettivamente domiciliato in  
**VIA NICOLINI 20 PIACENZA**

con l'avv. **INA ISUFI e MELISSA DEL SANTO**;

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da  il  
17/05/2022;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., dott. ANDREA FANTINI;

ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerge come il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento;

L'unico debito esistente risulta quello in essere con Unicredit pari alla data del 28/02/2022 ad euro 61.947,95, ora ceduto a PRISMA SPV;

Le spese di procedura, onorari OCC ed onorari Legali, da considerarsi in prededuzione sono pari a circa 3.000,00.

Come rilevato dall'OCC, il debitore dispone esclusivamente i redditi per lavoro dipendente; la somma messa a disposizione della procedura, tenuto conto della quota da escludere ex art. 14 ter, co 5, lett. b) è stata così calcolata dal ricorrente: considerando incassi annui netti pari mediamente a euro 23.000, si prevede un versamento di euro 100,00 mensile per 48 mesi per 4 anni; per un totale di 4.800,00 sui quattro anni di durata della liquidazione; oltre ai versamenti della quota di tredicesima mensilità di 1.200,00 euro, per i 4 anni così per ulteriori 4.800,00; in totale quindi l'attivo da porre a disposizione dei creditori sarà circa di euro 9.600,00.

Lo stipendio risulta essere già oggetto di pignoramento da parte dell'unico creditore per la quota di 1/5, per un valore di euro 300,0 circa mensili;

**Precisato che** uesto Tribunale condivide il principio secondo cui, nella procedura di liquidazione del sovraindebitato – così come, del resto, in tutte le procedure c.d. “minori” di cui alla L. 3/2012- deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai





creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta;<sup>1</sup> ne consegue che non possono essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale (anche esecutiva/concorsuale);

Ne consegue che la durata della procedura di liquidazione deve essere fissata in anni sei (6), al fine di consentire all'unico creditore di raggiungere una ragionevole soddisfacimento del credito, senza che l'attivo della procedura<sup>2</sup> rischi di essere assorbito in larga parte dalle spese di procedura;

**Ritenuto che** allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

**ritenuto che** i pignoramenti eseguiti sui beni del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione, essendo tale procedura concorsuale c.d. "minore" assoggettata ai principi di universalità oggettiva e soggettiva, con conseguente applicabilità analogica dell'art. 44 l.F. sicché vale la regola dell'inopponibilità alla procedura, dal momento di apertura, della assegnazione disposta in sede esecutiva; ne consegue che tutte le somme pignorate o assegnate che non siano state oggetto, prima dell'apertura della presente procedura, di concreta corresponsione al creditore pignorante/assegnatario devono essere integralmente svincolate in favore del Liquidatore e acquisite all'attivo;

#### **P.Q.M.**

- 1) **Nomina** quale Liquidatore del patrimonio del ricorrente il Dott. ANDREA FANTINI;
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) **Dispone** che i pignoramenti eseguiti sui beni mobili del debitore non sono opponibili alla massa dei creditori e, per l'effetto, dispone che, a partire dalla data di apertura della liquidazione, tali beni siano acquisiti all'attivo della procedura;

<sup>1</sup> Tribunale Rimini, 22/04/2021.

<sup>2</sup> In tale modo, l'attivo stimato si attesta intorno ai 15.000 euro circa.





- 4) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 5) **Ordina** la consegna / il rilascio di tutti i beni mobili del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Ritenuto che ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14 novies, Il comma - in considerazione del fatto che tale bene non appare disporre di un valore residuo, autorizza il debitore ad utilizzare il veicolo, ponendo a carico del debitore ogni eventuale spesa necessaria per il suo mantenimento e/o per la sua dismissione; riserva al liquidatore ogni valutazione in merito alla opportunità di procedere alla derelizione di tale bene, qualora la sua liquidazione non sia utile alla massa;
- 7) Esaminati atti e documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, dal coniuge  e dai due figli minori; che il reddito del nucleo familiare ammonta a un reddito annuale lordo di euro 24.168,00, **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, Il comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.700,00 nette mensili; dispone che l'eccedenza, ivi incluse le somme dovute a titolo di tredicesima, siano incamerate dalla procedura di liquidazione;
- 8) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore, nonché per le disposte pubblicazioni.

Piacenza, 20/06/2022

Il Giudice  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

